



Amministrazione Provinciale - Catanzaro

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO PROVINCIALE

N° 80 DEL 28/09/2015

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

F.to

**Il Dirigente
Dott. ing. Floriano Siniscalco**

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Norme Generali.
- Art. 3 - Requisiti per l'ammissione agli esami e condizioni di esclusione
- Art. 4 - Tipologie di abilitazioni per istruttore di guida
- Art. 5 – Avviso pubblico.
- Art. 6 - Domanda di ammissione all'esame
- Art. 7 - Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 8 – Commissione Esaminatrice.
- Art. 9 - Programma d'esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria
- Art. 10 - Programma d'esame per l'abilitazione ad istruttore di guida
- Art. 11 - Programma d'esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria e istruttore di guida
- Art. 12 – Estensione dell'abilitazione
- Art. 13 - Conoscenza della lingua italiana.
- Art. 14 - Rilascio dell'attestato d'idoneità professionale.
- Art. 15 - Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile
- Art. 16 – Tariffe.
- Art. 17 - Adeguamento normativo e abrogazione
- Allegato 1 Caratteristiche dei veicoli sui quali si svolgono gli esami di istruttore

Art. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità di conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola, in base a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", e quanto stabilito da:

- Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17.05.1995, n. 317;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 105;
- Accordo Stato- Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002;

Art. 2 NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Lo scopo degli esami è consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.
3. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Settore Provinciale competente.
4. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio competente in relazione alle richieste degli utenti.
5. La Provincia di Catanzaro può stipulare convenzioni con altre Province, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per l'organizzazione e lo svolgimento unitario degli esami in base a livelli sovra provinciali di aggregazione territoriale, anche avvalendosi di un'unica Commissione.

Art. 3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante di teoria di autoscuola** coloro che, residenti nella Provincia di Catanzaro o in essa domiciliati per motivi di studio o di lavoro, da documentare mediante dimostrazione dell'iscrizione a istituto scolastico/università con sede nella Provincia stessa o dimostrazione dell'esistenza di rapporto di lavoro dipendente, o esercizio di attività autonoma, anch'essa con sede di lavoro nella Provincia di Catanzaro e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ai diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) patente di guida almeno della categoria B o B speciale in corso di validità;

e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante, di cui all'articolo 2 del D.M. 26/01/2011 n.17.

2. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di **istruttore di guida di autoscuola** coloro che, residenti nella Provincia di Catanzaro o in essa domiciliati per motivi di studio o di lavoro, da documentare mediante dimostrazione dell'iscrizione a istituto scolastico/università con sede nella Provincia stessa o dimostrazione dell'esistenza di rapporto di lavoro dipendente, o esercizio di attività autonoma, anch'essa con sede di lavoro nella Provincia di Catanzaro e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. età non inferiore ai ventuno anni;

b. diploma di istruzione di secondo grado;

c. non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;

d. patente di guida in corso di validità comprendente almeno le categorie:

d.1. A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;

d.2. B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, nonché per la loro revisione;

d.3. B speciale, C speciale, D speciale, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola.e. attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore, di cui all'articolo 5 comma 2 del D.M. 17/11.

3. I requisiti su indicati devono essere posseduti dagli interessati entro la scadenza del bando di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Solo l'assenza per malattia o decesso di parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, consente, per una sola volta, di essere riammessi a sostenere l'esame senza dover ripagare la relativa tariffa esami.

Art. 4

TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI PER ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 l'istruttore di guida può essere abilitato a:

a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (abilitazione istruttore completa);

b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (abilitazione istruttore parziale);

c) conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.Lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i. (abilitazione istruttore per apertura di autoscuola solo per gli aventi diritto), per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 2 lettera d p.to d3

Art. 5

AVVISO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale ad insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola viene fissata mediante avviso pubblico contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Provincia per giorni 30 (trenta) consecutivi, e nel sito Web dell'Ente.

3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del bando.

4. Con atto successivo saranno stabiliti la data, l'ora e la sede presso cui si terranno le prime prove d'esame.

5. Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre i termini fissati o, comunque, in assenza di indizione di sessione d'esami, non potranno essere accolte e saranno archiviate definitivamente. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all'esame, di cui al presente Regolamento, che l'interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva.

Art. 6

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Chi intende sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante od istruttore di autoscuola, anche per estensione dell'abilitazione già posseduta, deve rivolgere domanda scritta, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo (secondo il valore vigente alla data della richiesta), alla Provincia di Catanzaro-Settore Trasporti, in occasione delle sessioni d'esame indette ai sensi dell'art.6.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto di seguito indicato:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, recapito per le comunicazioni riguardanti l'esame (che altrimenti saranno indirizzate alla residenza dichiarata) ed inoltre eventuale recapito telefonico, fax ed e-mail; i cittadini stranieri devono allegare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conoscenza della lingua italiana che sarà valutata ai sensi del successivo art.13; i cittadini di paese extracomunitario regolarmente soggiornanti in Italia, devono indicare gli estremi del valido titolo di soggiorno in loro possesso (numero, autorità e data di rilascio, data di scadenza) da allegare in fotocopia ed esibire in originale in occasione delle prove d'esame;

b) abilitazione che intende conseguire: insegnante od istruttore, in tale ultimo caso distinguendo fra le varie abilitazioni previste, ed indicando se trattasi di estensione di abilitazione già posseduta;

c) di possedere, alla data della presentazione della domanda ed a pena di rigetto della stessa, i requisiti ed i presupposti indicati nel presente Regolamento in riferimento all'abilitazione che si intende conseguire, provvedendo inoltre alla loro idonea documentazione; il cittadino straniero deve documentare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero rispetto a quello richiesto dal presente regolamento.

3. La domanda può essere sottoscritta dall'interessato, da identificarsi attraverso l'esibizione di valido documento di riconoscimento, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) originale dell'attestato di frequenza al corso di formazione, iniziale o di estensione, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione richiesta;

b) attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, che in nessun caso verranno restituiti, ed il cui importo è indicato nell'articolo 16 al presente Regolamento. Nella causale di tale versamento deve essere indicato: "Diritti per esame di conseguimento abilitazione di...", precisando quale idoneità intende

conseguirsi (abilitazione di insegnante o abilitazione di istruttore). Tale importo potrà essere aggiornato annualmente con delibera della giunta provinciale;

c) per quanti non residenti nel territorio della Provincia di Catanzaro ma in essa domiciliati per motivi di studio o di lavoro, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale venga dichiarato il domicilio, ricadente nell'ambito del territorio della Provincia di Catanzaro, e, alternativamente, o l'istituto scolastico/università con sede nella Provincia di Catanzaro ove si è iscritti o la sede di lavoro autonomo o dipendente, come risultante da apposita documentazione (probante) da allegare alla dichiarazione, anch'essa ricadente nel territorio della Provincia di Catanzaro;

5. Le domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia avvenuta secondo le previsioni di cui al precedente comma 3 o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti o dalla attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria potranno essere regolarizzate, giusto quanto previsto al successivo art. 7 comma 1 lettera c).

6. Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d'esame, o di assenza ad una prova d'esame successiva alla prima, il candidato non potrà continuare nelle prove d'esame e si procede alla archiviazione dell'istanza.

7. La mancata presentazione alla prima prova prevista per l'esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia all'esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altre ammissioni all'esame. Tuttavia, qualora il candidato presenti idonea documentazione a giustificazione dell'assenza, il versamento potrà essere fatto valere per altra domanda di ammissione all'esame che l'interessato dovesse presentare purché siano rispettate le due seguenti condizioni:

a) che la documentazione giustificativa pervenga alla Provincia di Catanzaro -Settore Trasporti nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data di assenza all'esame;

b) che la nuova domanda di ammissione, da presentarsi nei termini previsti dallo specifico bando, sia relativa esclusivamente alla prima sessione utile d'esame successiva a quella in cui sia avvenuta l'assenza.

8. La procedura di cui al comma precedente non è ripetibile. Pertanto l'assenza anche alla convocazione relativa alla seconda istanza comporta l'archiviazione della stessa. Analogamente si procede all'archiviazione dell'istanza in caso di assenza ad una prova successiva alla prima prova svolta.

9. In tutti i casi di archiviazione dell'istanza sopra riportati il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altra sessione o seduta d'esame eccezione fatta per quanto previsto al precedente comma 7. Pertanto, ai fini di una nuova ammissione all'esame, comportante in ogni caso la nuova effettuazione di tutte le prove previste, l'interessato deve procedere alla presentazione di una nuova domanda ed alla effettuazione di un nuovo versamento, secondo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3.

10. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza, o del differente recapito indicato, oppure dell'intempestiva comunicazione della loro variazione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7

AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il segretario della Commissione cura l'istruttoria e la corrispondenza relativa allo svolgimento della sessione d'esame ed al funzionamento della commissione. Al riguardo delle domande d'ammissione agli esami provvede a:

a) effettuare la verifica del possesso dei requisiti e condizioni richiesti, che devono risultare già posseduti alla data di presentazione della domanda, ed i controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati;

b) disporre la non ammissione agli esami dei candidati privi dei prescritti requisiti e condizioni e nei casi di non accoglimento delle istanze indicati al precedente articolo 6. Tale esclusione deve essere disposta con motivato provvedimento inviato all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione) e previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, effettuata ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n.241;

c) richiedere agli interessati, nel caso di domande incomplete od errate secondo quanto previsto all'art.6 comma 5, a mezzo lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione), la loro integrazione o regolarizzazione, assegnando a tal fine un termine ultimo. In tale richiesta dovrà essere evidenziato che della domanda si terrà conto solo se regolarizzata entro il termine ultimo assegnato e che oltre tale termine la domanda sarà rigettata ed archiviata definitivamente. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all'esame, di cui al presente Regolamento, che l'interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva.

d) redigere l'elenco dei candidati ammessi all'esame, provvedendo affinché tale elenco sia controfirmato dal Dirigente del Settore quale Presidente della Commissione Provinciale d'Esame e pubblicato, unitamente alle date ed agli orari delle prove d'esame, sul sito istituzionale della Provincia di Catanzaro, con valore di pubblicità legale ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, almeno venti giorni prima della data prevista per la prima prova scritta ed almeno 5 giorni prima per le prove successive.

2. L'esito delle prove scritte, delle prove orali e delle prove di guida sarà direttamente comunicato dalla Commissione attraverso apposito estratto del verbale della prova d'esami affisso, al termine delle stesse ed a cura del segretario della Commissione, presso l'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale della Provincia di Catanzaro, con valore di pubblicità legale ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009.

3. Le date di effettuazione delle prove d'esame successive alla prima sono fissate dal Presidente della Commissione che, inoltre, nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla correzione degli elaborati previsti nella seconda prova scritta per gli insegnanti di teoria (art. 9 comma 2 lettera b) nello stesso giorno di effettuazione della prova, o, comunque, per qualsiasi altra necessità dovesse verificarsi, provvederà a fissare apposita seduta della Commissione d'esame.

4. Per ogni seduta della commissione verrà stilato apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e firmato, anche, dal presidente e da tutti i componenti. Col superamento dell'ultima prova d'esame il candidato consegue l'abilitazione richiesta. Al termine delle prove d'esame, verrà elaborato a cura della Commissione, l'elenco degli abilitati da trasmettere al Settore Trasporti per il successivo rilascio degli attestati.

5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

6. Prima dello svolgimento delle prove scritte d'esame il Segretario della Commissione legge ai candidati i successivi commi 7 e 8.

7. Tutte le prove scritte devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna, le schede quiz ed i fogli (riportanti il timbro dell'ufficio e siglati da un membro della Commissione) messi a disposizione del candidato da parte della Commissione. Non è ammesso l'utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nelle prove a quiz non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande e non saranno ammesse correzioni non essendo possibile rettificare la

risposta data. In presenza di correzioni la risposta è considerata in ogni caso errata. E', analogamente, considerato errore l'assenza di risposte.

8. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o quant'altro possa essere d'ausilio nello svolgimento della prova, copiare o far copiare le risposte delle prove scritte, allontanarsi dall'aula prima della consegna del proprio elaborato d'esame. Durante la prova non è ammesso utilizzare o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione, non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è immediatamente escluso dall'esame e dichiarato respinto.

Durante lo svolgimento delle prove la Commissione ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala esami.

9. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze, l'effettuazione di più prove d'esami non materialmente eseguibili nello stesso giorno, ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all'amministrazione, nonché della possibilità che le domande presentate con riferimento a ciascun bando siano numerose, il termine di conclusione del procedimento relativo agli esami di abilitazione è di 180 giorni.

Art. 8 **COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La Commissione esaminatrice cura lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità dei candidati al conseguimento della qualifica di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola.

2. La Commissione viene istituita con decreto emanato dal Presidente dell'Ente Provincia, dura in carica tre (3) anni ed è composta da un numero di membri titolari, che va da un minimo di tre a un massimo di cinque:

- il Presidente, Dirigente del Settore Trasporti competente o da un suo delegato;
- un rappresentante esperto designato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti designato dal Dipartimento Trasporti terrestri della Provincia di Catanzaro;
- un esperto nelle materie d'esame, effettivo ed uno supplente, in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni ed abilitato alla guida dei veicoli delle categorie A, B, C, C+E e D (Componente), designato dalla Provincia;

3. Nell'ipotesi in cui fra i membri della commissione non vengano assicurate le condizioni di cui al precedente comma 3, la Provincia nominerà per l'espletamento delle sole prove pratiche uno o più membri esperti integrativi.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da personale del Servizio Trasporti.

5. Per ogni membro e per il segretario è nominato un supplente, che sostituirà il titolare in caso di sua assenza o impedimento.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che rivestono incarichi di rappresentanza di natura politica o sindacale in seno ad associazioni professionali di categoria, nonché coloro che svolgono attività di insegnamento presso le autoscuole o presso soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui al DM 17/11.

7. La Commissione esaminatrice si riunisce in seduta su convocazione del suo Presidente. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.

8. Per ogni giorno di seduta di esame, ai componenti della commissione aventi diritto spetta il gettone di presenza omnicomprensivo pari a € 54,38.

9. Al membro/i esperto/i di cui al precedente comma 3 del presente articolo, qualora venisse convocato solamente per l'espletamento delle prove pratiche per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida, verrà corrisposto, se dovuto, il gettone di presenza.

10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 c.p.c.

Art. 9

PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di **"Insegnante di teoria"** di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame:

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
- Trasporto delle merci pericolose
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida
- Norme di comportamento sulle strade
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
- Elementi di primo soccorso
- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

2. L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte e di due prove orali, secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:

2a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova comma 2 lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

2b) La seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30.

2c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.

2d) La prova orale comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 10

PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di **"Istruttore di guida"** di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame:

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Elementi di fisica
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi
- Norme di comportamento sulle strade
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
- Elementi di primo soccorso

2. L'esame consiste nel superamento di una prova scritta, di una prova orale e di prove pratiche di guida, secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:

2a) La prova scritta è analoga alla prima prova dell'esame di abilitazione ad insegnante di teoria di cui al precedente articolo 9, comma 2, lett. a). Non è ammesso alla successiva prova 2b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

2b) La prova orale, comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sul programma d'esame di cui al comma 1. La prova si intende superata ed il candidato è quindi ammesso alle prove pratiche di guida, con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

c) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di:

c1. (solo per abilitazione istruttore completa), istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

c2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

c3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della stessa, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30. I candidati che hanno richiesto l'abilitazione ad istruzione parziale sostengono unicamente le prove sub c2) e sub c3). Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.

3. I veicoli utilizzati per le prove d'esame, ad eccezione del motociclo, devono essere muniti di doppi comandi, avere le caratteristiche riportate nell'allegato 3 al presente regolamento, essere in regola con le norme di circolazione e, a cura dell'esaminando ed a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione dai relativi proprietari per il giorno dell'esame.

4. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, di cui all'articolo 5 comma 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, sostengono solo le prove di cui al comma 2 lett. a) e b).

Art. 11

PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA E

ISTRUTTORE DI GUIDA

1. I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta, di cui all'articolo 9, comma 2 lett. a) e articolo 10 comma 2 lett. a) sarà comune.

2. L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:

a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.

b) La seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.

c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.

d) Il candidato sostiene un'unica prova orale come di seguito specificato:

d1) prova orale che comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui all'art. 9, comma 1, e all'art. 10, comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il superamento di tale prova comporta il conseguimento dell'abilitazione ad insegnante di teoria di autoscuola e l'accesso alle prove pratiche di guida di cui alla successiva lettera e);

d2) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle lett. b) o c) del presente articolo sostiene la prova orale che comporta il dare esauriente risposta ai quesiti che vertono sul programma di cui all'art. 10, comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il candidato è ammesso alle prove di cui alla lettera e) del presente articolo.

e) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di:

e1. (solo per abilitazione istruttore completa), istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

e2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

e3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della stessa, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30. I candidati che hanno richiesto l'abilitazione ad istruzione parziale sostengono unicamente le prove sub e2) e sub e3). Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.

Art. 12 **ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE**

1. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 2, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 10, tranne quella scritta indicata al comma 2 lettera a).
2. Gli istruttori di guida che intendano conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 9, tranne quella scritta, indicata al comma 2 lett. a).
3. Gli istruttori con abilitazione parziale, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequentano la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/11 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'articolo 10 comma 2 lett. c) 1° punto (prova su moto).
4. In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita, nonché nell'ipotesi di abilitazione di istruttore devono essere precisate le tipologie di cui all'art. 4 comma 1, lettere a) (*abilitazione istruttore completa*), b) (*abilitazione istruttore parziale*), e c) (*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*), del presente Regolamento.

Art. 13 **CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

1. La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo.
2. La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d'esame che formula il giudizio di Sufficiente o Insufficiente.
3. La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell'esame, il giudizio di insufficiente costituisce impedimento alla sua prosecuzione.
4. E' considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in Italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente un' elevata correttezza e/ o accuratezza nell'espressione ortografica e /o sintattica, ma un livello inferiore, purché appropriato ed esaustivo alla comprensione reciproca.

Art. 14 **RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

1. Sulla base del verbale sottoscritto dalla Commissione, al termine di ogni sessione d'esame, viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti, che verrà reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia e nel sito Web dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

2 L'attestato è emesso in duplice originale in bollo, di cui il primo è consegnato al relativo titolare ed il secondo è conservato agli atti. I bolli sono a carico dell'interessato che deve consegnarli all'ufficio successivamente all'esito favorevole delle prove d'esame.

3. Il Settore cura la tenuta di appositi registri riportanti i soggetti abilitati quali insegnante od istruttore di autoscuola da parte della Provincia.

4. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti prescritti, il Dirigente procederà con proprio provvedimento alla revoca dell'abilitazione.

ART. 15 **CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA** **MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE**

1- Agli istruttori di guida militare che intendano ottenere la conversione del certificato di abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione in istruttore di guida civile (di seguito procedura di conversione) si applica il disposto del comma 6 art. 138 del D.Lgs.285/92 (Codice della Strada), tenuto conto dei principi contenuti nelle circolari dell'ex Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C. di seguito elencate:

- Circ. prot. 2782/4622 – D.C. IV n. A041 del 14/04/1993;
- Circ. prot. 9302/4639 – D.C. IV n. A141 del 09/12/1993 ;
- Circ. prot. 6808-6819/4639 M – D.C. IV n. B097 del 04/10/1994.

2- Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell'esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti di cui all'art. 3 comma 2 lettera d) ((d.1 o d.2)) del presente Regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che si intenda conseguire. E' tuttavia possibile conseguire le suddette categorie di patenti successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno dalla cessazione del servizio.

3- Alla domanda potrà darsi corso senza dover acquisire, tra la documentazione, il titolo di studio posseduto dall'interessato

4- Nell'ipotesi in cui il titolare dell'abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà comunque esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

5-Alle medesime condizioni è possibile, altresì, la conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

6- Il rilascio degli attestati avverrà con le modalità di cui al precedente art. 14.

Art. 16 **TARIFFE**

• Esame abilitazione Insegnante di teoria	€ 120,00
• Esame abilitazione Istruttore di guida	€ 120,00
• Esame abilitazione Insegnante di teoria e Istruttore di guida	€ 240,00

• Ripetizione prova di esame	€ 120,00
• Richiesta rilascio dell'attestato di Idoneità	€ 50,00
• Conversione certificato abilitazione istruttore da militare a civile	€ 50,00
• Duplicato per smarrimento deterioramento	€ 50,00
• Rilascio di attestazioni, certificazioni, ecc. Diritti di segreteria	€ 20,00

Art. 17

ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABROGAZIONE

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e statutarie.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SUI QUALI SI SVOLGONO GLI ESAMI DI ISTRUTTORE

I veicoli sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

a.

(cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;

b.

(cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;

c.

(cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;

d.

(cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;

e.

(cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.